



Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 25.07.2022

| | |
|--|---|
| TITOLO I..... | 3 |
| DISPOSIZIONI PRELIMINARI..... | 3 |
| Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 3 |
| Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE | 3 |
| Art. 3 - NOMINA E DURATA IN CARICA | 3 |
| Art. 4 - PRESIDENZA..... | 3 |
| TITOLO II..... | 3 |
| ATTIVITA’ E FUNZIONAMENTO..... | 3 |
| Art. 5 - CONVOCAZIONE E MODALITA’ DELLE RIUNIONI | 3 |
| Art. 6 - SVOLGIMENTO | 4 |
| Art. 7 - VOTAZIONE – MODALITA’ | 4 |
| Art. 8 - ASTENSIONE | 5 |
| Art. 9 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE..... | 5 |
| Art. 10 – ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI | 5 |
| TITOLO III | 5 |
| DISPOSIZIONI FINALI..... | 5 |
| Art. 11 - NORME DI RINVIO. | 5 |
| Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE..... | 5 |

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Giunta Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio, compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 3 - NOMINA E DURATA IN CARICA

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.

2. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio.

3. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti. La revoca è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

5. Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta resta in carica fino a nuove elezioni.

Art. 4 - PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco che ne dirige e coordina i lavori, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco è presieduta dal vice sindaco.

TITOLO II ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 5 - CONVOCAZIONE E MODALITA' DELLE RIUNIONI

1. La Giunta tiene le sue adunanze, di norma, all'interno del Palazzo Comunale ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo, purché sito sul territorio comunale.

2. Nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei criteri di trasparenza, tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, le sedute possono tenersi anche in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia possibile, per tutti i partecipanti, intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti prima e durante la videoconferenza;
- sia consentito al Segretario Comunale di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- l'espressione del voto consenta di identificare da parte di chi presiede la riunione della Giunta e da parte del Segretario in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato, prevedendo, a tal fine, la modalità di votazione per appello nominale.

Verificandosi questi requisiti, la Giunta si considererà tenuta presso la sede istituzionale del Comune.

3. Le sedute della Giunta comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, nei locali istituzionali a tal fine dedicati, che mediante collegamento ai sistemi informatici utilizzati. In tal caso si dà atto degli Amministratori e/o del Segretario Comunale presenti in modalità telematica.

4. Ogni riunione è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, sulla base delle proposte di deliberazione presentate, compiutamente istruite, definite e corredate dei pareri di regolarità tecnica e contabile, salvo per i meri atti di indirizzo.

5. La convocazione è fatta, di regola, verbalmente, restando salve le altre modalità. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.

6. Nel verbale della seduta si dovrà dar conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti. Qualora la seduta si sia svolta in videoconferenza, per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

Art. 6 - SVOLGIMENTO

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

2. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta Consiglieri Comunali, funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

3. L'appello dovrà essere svolto dal segretario in avvio di seduta. Qualora la seduta si svolga in videoconferenza, il Segretario accerterà "a video" l'identità del componente e l'appello sarà ripetuto ogni volta che l'organo affronterà un nuovo oggetto iscritto all'ordine del giorno, per accertare la continuità e la qualità della connessione di tutti.

Art. 7 - VOTAZIONE – MODALITA'

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco. I componenti della Giunta che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, con votazione palese, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle, restando salvi i casi espressamente previsti dalla legge. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

4. Nel verbale della seduta si dovrà dar conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in videoconferenza; per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i componenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

5. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli Assessori presenti allorché si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.

Art. 8 - ASTENSIONE

1. I componenti della Giunta che partecipano alla seduta sono tenuti ad assentarsi dalla sala della riunione durante la trattazione e la votazione delle proposte che riguardano fatti d'interesse proprio o di congiunti e affini fino al quarto grado e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 9 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale e sono costituiti dalla raccolta cronologica delle proposte di deliberazione approvate, completate dei pareri espressi ed integrate con la data di adozione, il numero progressivo annuale, il nome degli intervenuti ed il numero dei voti a favore o contro. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso a modalità telematiche, nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti di Giunta intervenuti, sia in presenza, sia in videoconferenza, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'organo.

2. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario. Gli stessi possono firmare digitalmente i documenti anche quando si trovano fuori dal territorio comunale.

Art. 10 – ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. La pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta Comunale sono disciplinati dalla Legge.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - NORME DI RINVIO.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto applicabile, al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.